



SENTENZA N.577/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni, Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione n. **73819**, presentato dal Sig. (omissis) elettivamente domiciliato in Trecase (NA), Via Vesuvio, n. 53, presso lo studio legale dell'Avv. Gabriella Lauretta (C.F.: LRTGRL75E48C129J) in virtù di procura in calce al ricorso. Il procuratore indica quali propri recapiti di fax i numeri 081/3621509 e 081/3621475, nonché quale pec l'indirizzo studio.lauretta@legalmail.it;

contro

INPS, gestione dipendenti pubblici, in persona del suo legale rappresentante per la carica, domiciliato in via Ciro il Grande, n. 21, Roma; **INPS**, gestione dipendenti pubblici, in persona del suo legale rappresentante per la carica, domiciliato in via Alcide de Gasperi, n. 55, Napoli; **INPS**, gestione dipendenti pubblici, in persona del suo legale rappresentante, domiciliato per la carica in Via Savorito, n. 8, Castellammare di Stabia; **INPS**, gestione dipendenti pubblici, in persona del suo legale rappresentante per la carica, domiciliato alla via vicinale S. Maria del Pianto, n. 2, Napoli, rappresentato e difeso

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73819	
	dall’Avv. Gianluca Tellone (pec:	
	avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.:	
	TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n.	
	77778, del 23.12.2011, del notaio Paolo Castellini di Roma,	
	elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale	
	INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;	
	<i>per</i>	
	l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445- <i>bis</i> c.p.c. per	
	la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di	
	due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno effettivo di lavoro	
	(ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000).	
	Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del	
	18.04.2023, di riassegnazione del presente giudizio pensionistico;	
	visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	chiamata la causa all’udienza 25.11.2024, tenuta con l’assistenza del	
	Segretario, Piera Pagnano.	
	FATTO	
	1. L’odierno ricorrente in riassunzione, in data 13.10.2021, presentava	
	domanda per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il	
	riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno	
	effettivo di lavoro. La competente Commissione Medica Superiore	
	dell’INPS, tuttavia, non lo convocava per la sua sottoposizione a visita	
	medico-legale.	
	Conseguentemente, al fine di chiedere l’accertamento del suo stato di	
	2	

invalidità, il ricorrente notificava ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Giudice del lavoro di Torre Annunziata.

Nel ricorso esponeva di essere affetto da ernia del disco lombo-sacrale con radicolopatia, ipoacusia sensoriale bilaterale con protesi acustica, Sindrome di Ménière. A suo avviso, le predette minorazioni configurano una riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, e ciò dalla data della domanda amministrativa (13.10.2021).

Chiedeva quindi la verifica del requisito sanitario richiesto per l'ottenimento, ai soli fini della pensione e dell'anzianità contributiva, di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno effettivo di lavoro, esponendo di essere in possesso dei requisiti amministrativi e socio-economici richiesti dalla legge.

Il Giudice del lavoro di Torre Annunziata, previa eccezione dell'INPS, all'udienza del 16.12.2022, emetteva ordinanza con la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti di Napoli, dinanzi al quale rimetteva le parti per la riassunzione.

2. Ciò premesso, l'odierno ricorrente in riassunzione, avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto con il proprio ricorso innanzi al Giudice del lavoro, chiedeva di ammettere l'accertamento tecnico preventivo, richiamando nel preambolo del ricorso gli articoli 442 e 445-bis c.p.c., per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno effettivo di lavoro.

Chiedeva in particolare di nominare uno specialista medico-legale del lavoro fissando la data di inizio delle operazioni, affinché all'esito del mezzo istruttorio fossero accertate le seguenti circostanze: a) quali infermità o minorazioni fisiche, psichiche o mentali presenti il periziando, a quando presumibilmente esse risalgono, se successivamente alla domanda si sia verificato un aggravamento delle infermità preesistenti oppure siano insorte altre infermità; b) tenuto conto del grado e della natura delle infermità o minorazioni accertate, sulla scorta delle tabelle approvate con decreto ministeriale 5.02.1992 e tenendo presenti i criteri di cui agli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 508/1988, se e da quale data il periziando si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ipotizzabile secondo le sue condizioni personali; c) tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, sulla scorta delle suddette tabelle e tenendo presenti i criteri indicati, se e da quale data la capacità di lavoro del periziando sia ridotta permanentemente in misura pari o superiore al 74% (determinando in ogni caso il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa).

Chiedeva inoltre, in assenza di contestazioni delle parti, di omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, condannando l'INPS al pagamento delle spese di CTU nonché delle spese, diritti ed onorari della procedura con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo.

3. Con memoria del 18.05.2023 si costituiva in giudizio l'INPS, che riteneva il ricorso sia inammissibile che infondato.

3.1. In primo luogo, l'INPS nel ricordare che l'art. 445-*bis* c.p.c. prevede

la possibilità di esperire il rito speciale dell'accertamento tecnico

preventivo obbligatorio per le controversie *“in materia di invalidità*

civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di

inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.

222”, evidenziava che le controversie dirette a conseguire i benefici

contributivi previsti dall'art. 80 della legge n. 388/2000 (contributi

figurativi per gli invalidi civili) non rientrano tra quelle *“in materia di*

invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”, per cui per

le stesse non può essere esperita l'istanza ex art. 445-*bis* c.p.c.

Veniva richiamata la sentenza n. 21490 del 2010 delle Sezioni Unite

della Cassazione, secondo cui l'accertamento della percentuale

d'invalidità civile nella misura del 74% previsto dall'art. 80 della legge

n. 388/2000 *“è chiaramente orientato al fine della maturazione dei contributi*

figurativi, per incrementare l'anzianità contributiva relativa ad un

trattamento pensionistico”.

Per l'INPS, non si sarebbe in presenza di una controversia *“in materia*

di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”, bensì di

una controversia in materia di questione pensionistica pubblica, per

cui l'istanza ex art. 445-*bis* c.p.c. sarebbe inammissibile.

D'altra parte, se il presente giudizio non avesse avuto ad oggetto una

controversia in materia pensionistica pubblica, bensì una controversia

rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 445-*bis* c.p.c. non vi sarebbe

stata la giurisdizione della Corte dei conti, ma quella del Giudice

ordinario del lavoro.

Conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso.

3.2. In secondo luogo, l'INPS reputa il ricorso infondato poiché l'eventuale mancata convocazione a visita del ricorrente sarebbe imputabile solo all'ASL, e non all'INPS.

Nella relazione amministrativa allegata agli atti dall'INPS, si evincerebbe che il sig. (omissis) è dipendente pubblico ed ha presentato le seguenti domande di invalidità civile: domus 3930905007826, del 13.10.2021, per riconoscimento dei benefici della legge n. 104/1992 (mai convocato a visita dall'ASL competente); domus 3930905007825, del 13.10.2021, per riconoscimento dell'Invalidità Civile (mai convocato a visita dall'Asl competente); domus 3930645708207, del 5.09.2014, per riconoscimento dell'invalidità civile, per la quale veniva riconosciuto, in data 12.05.2015, invalido al 46%.

In ogni caso, secondo l'INPS, il ricorrente non raggiungerebbe la percentuale invalidante per il riconoscimento del beneficio previdenziale perché le allegazioni sono generiche, non essendoci alcun richiamo, in connessione a ciascuna patologia denunciata, ai codici ed alle percentuali tabellari.

L'Istituto previdenziale evidenziava inoltre come non vi fosse nessuna norma che prevedesse l'obbligo del Giudice di nominare CTU medico-legale, dovendo, viceversa, farsi sempre applicazione dei principi della parità delle parti, dell'onere della prova ex art. 2967 c.c. e del rigido sistema di preclusioni e decadenze del rito del lavoro.

In via subordinata, per il caso che dovesse risultare accertato il

possesso del requisito sanitario legale, l'INPS evidenziava che potevano essere presi in considerazione ai fini della maggiorazione contributiva solo i periodi di attività lavorativa di epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario medesimo.

4. Successivamente, all'esito dell'udienza del 14.06.2023, era adottata la sentenza/ordinanza n. 384/2023, depositata il 19.06.2023, con cui il G.M., dichiarato ammissibile il ricorso, riteneva di disporre consulenza medico-legale al fine di valutare il requisito sanitario valevole ai fini del riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno effettivo di lavoro (ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000). Veniva in particolare disposta CTU, affidata all'unità operativa medicina legale ASL Napoli 1 Centro, sui seguenti quesiti: *“- quale sia la patologia sofferta dal ricorrente e con quale decorrenza; - accertare se il ricorrente si trovi in uno stato di invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni”*.

5. Il 16.02.2024 perveniva il parere medico legale dell'ASL Napoli 1 Centro, che concludeva affermando *“che il periziando può essere riconosciuto invalido con una riduzione della capacità lavorativa generica del 67%. Le patologie sono tutte preesistenti alla data della domanda per cui la decorrenza può essere considerata il 13/10/2021”*.

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73819	
	6. All’udienza dell’11.03.2024, questo GM rilevato che il parere non si pronunciava infatti sull’ascrivibilità della patologia ad una delle prime quattro patologie della tabella A, nel cui ambito pure vi sono patologie a carico dell’orecchio di diversa entità e con l’ordinanza n. 49/2024 riteneva necessario disporre l’integrazione della consulenza medico legale, da affidare alla medesima unità operativa medicina legale ASL Napoli 1 Centro affinché: accertasse <i>“indicandone la decorrenza, se il ricorrente si trovi in uno stato di invalidità ascrivibile alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni”</i> .	
	7. Il 6.05.2024 perveniva l’integrazione del parere medico legale dell’ASL Napoli 1 Centro, che concludeva nel senso che <i>“le patologie di cui soffre il ricorrente sarebbero ascrivibili, per cumulo, alla settima categoria (Tabella B per l'artrosi lombare e Tabella A, categoria settima, per la sindrome di Menière). Non essendoci una specifica previsione di legge, né essendo citate nella tabella A le patologie in esame, si valutano per analogia”</i> .	
	8. All’udienza del 25.11.2024, era presente solo l’Avv. Di Maio per l’INPS, su delega dell’Avv. Tellone, il quale, riportandosi alla memoria di costituzione, chiedeva il rigetto integrale dell’atto introduttivo.	
	La causa veniva quindi trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Occorre anzitutto ribadire quanto affermato nella	
	8	

sentenza/ordinanza n. 384/2023 con cui è stata respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'INPS sull'argomento dell'inapplicabilità dell'istanza ex art. 445-bis c.p.c. nel processo pensionistico.

Sul tema dell'accertamento tecnico preventivo sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere la questione della giurisdizione sulla domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis del c.p.c. nell'ambito di un giudizio finalizzato al riconoscimento di un'invalidità a fini pensionistici.

Con la sentenza n. 12903/2021, le Sezioni Unite hanno statuito che: “... trattandosi di accertamento tecnico della sussistenza di un requisito sanitario in riferimento ad un trattamento pensionistico spettante a un dipendente pubblico, la relativa domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti”.

È stata quindi sancita la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della domanda di cui all'art. 445-bis del c.p.c. nell'ambito del processo pensionistico (Corte conti, sez. giur. Calabria, sent. 14/2023), di cui quindi si conferma in questa sede l'ammissibilità.

La giurisprudenza della Suprema Corte lasciava peraltro alla disciplina processuale propria del plesso giurisdizionale adito gli strumenti della sua azionabilità.

In tal modo, è possibile valutare anche solo questo unico presupposto della tutela giurisdizionale, da esaminare in via anticipata, in funzione della successiva proposizione, su tali basi, della domanda

amministrativa e di un'eventuale successiva ulteriore azione in giudizio (Corte conti, sez. giur. Toscana, sentenza/ordinanza n. 87/2023).

La domanda di accertamento tecnico preventivo di cui all'odierno ricorso va quindi ricondotta a questo ambito, mirando alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno effettivo di lavoro (ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000).

2. All'esito dell'udienza del 14.06.2023, questo G.M., in base a quanto sopra evidenziato, con la sentenza/ordinanza n. 384/2023, nel dichiarare ammissibile il ricorso, ha richiesto consulenza medico-legale all'unità operativa medicina legale ASL Napoli 1 Centro.

3. Il 16.02.2024 è pervenuto il parere medico-legale dell'ASL Napoli 1 Centro, ove si afferma che:

"visto l'esame obiettivo;

visto l'audiometria con e senza protesi 18/10/2023 unitamente alla visita audiologica, qui trasmessa il 19/10/2023 ed allegata alla presente;

è possibile affermare che il ricorrente è affetto da malattia di Meniere.

Tale patologia si manifesta con ipoacusia, episodi vertiginosi e recruitment e può dare luogo ad una riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 56%. (cod. 4005- 4105 - 4006).

Il ricorrente soffre anche di una discopatia lombare a modesta espressività clinica che considerata isolatamente può dare luogo ad una riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 20%.

Tale valutazione della voce tabellare anchilosi del rachide lombare (cod. 7010

range 31-40) è effettuata con criterio proporzionale rispetto al range tabellare

sulla base dell'esame obiettivo eseguito in sede di accesso.

In conclusione è possibile affermare che il periziando può essere riconosciuto

invalido con una riduzione della capacità lavorativa generica del 67%.

Le patologie sono tutte preesistenti alla data della domanda per cui la

decorrenza può essere considerata il 13/10/2021".

4. A seguito dell'ordinanza del G.M. n. 49/2024, è pervenuta la

richiesta integrazione del parere medico legale dell'ASL Napoli 1

Centro, che ha concluso nel senso che *"le patologie di cui soffre il*

ricorrente sarebbero ascrivibili, per cumulo, alla settima categoria (Tabella B

per l'artrosi lombare e Tabella A, categoria settima, per la sindrome di

Ménière). Non essendoci una specifica previsione di legge, né essendo citate

nella tabella A le patologie in esame, si valutano per analogia".

5. Si osserva che il parere reso dall'ASL Napoli 1 Centro, anche a

seguito della successiva integrazione, ha preso in esame la

documentazione acclusa al fascicolo ed appare completo ed esaustivo.

Il parere è stato espresso dopo aver attentamente esaminato la

documentazione agli atti e con la visita della parte interessata.

Le argomentazioni medico legali su cui si fondano le conclusioni cui è

pervenuto l'Organo di consulenza appaiono coerenti con la

documentazione medica al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri

documentali e l'esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-

scientifica delle argomentazioni spiegate - condiviso da questo

Giudice, è idoneo a fondare la decisione di rigetto della domanda

attore.

6. E, invero, viene in rilievo il disposto normativo di cui all'articolo 80, comma 3, della legge n. 388/2000, secondo cui, per quanto di interesse, *“a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”*.

Al riguardo, tuttavia, l'organo peritale ha riscontrato *“una riduzione della capacità lavorativa generica del 67% ”*, che pur essendo al limite della soglia del 74%, non è sufficiente ad integrare il presupposto richiesto dalla norma per la sua operatività.

Né risulta accertato il presupposto, richiesto in alternativa dalla norma sopra citata, relativo al riconoscimento di una invalidità *“ascritta alle prime quattro categorie della tabella A”*; ciò in quanto il parere medico-legale, nella sua integrazione del 6.05.2024, riconosce che *“le patologie di cui soffre il ricorrente sarebbero ascrivibili, per cumulo, alla settima categoria”*.

Non si ha peraltro motivo di discostarsi dal parere medico-legale, essendo questo sufficientemente motivato e immune da censure, né parte ricorrente ha argomentato in merito alla eventuale erroneità di tali conclusioni.

Il ricorso del Sig. (omissis), pertanto, volto al riconoscimento dei benefici previdenziali connessi alla riduzione della capacità lavorativa generica - nei termini di legge - dalla data della domanda amministrativa (13.10.2021), è respinto.

7. In ragione della natura della controversia, connotata da particolare complessità, comprovata dagli approfondimenti istruttori richiesti, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 25.11.2024.

Il Giudice

Alessandra Molina

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 02.12.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(f.to digitalmente)

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno
(f.to digitalmente)